ORIGINALE



COMUNE DI PORCARI PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 32 in data 19-06-2013

Pubblicata il Immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: I.M.U. (Imposta Municipale Propria): determinazione misura delle aliquote per l' anno 2013.

L'anno duemilatredici, addì diciannove del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti	
1	DEL PRETE LORI		Р	
2	BACCINI ALBERTO		A	
3	FANUCCHI FRANCO	F	•	
4	FORNACIARI ANGELO		Р	
5	FORNACIARI LEONARDO	F	•	
6	MENCHETTI ROBERTA	F	•	
7	RIMANTI FABRIZIA	F	•	
8	SALSINI SIMONE	F)	
9	GIANNONI RICCARDO	Р		
10	MARCHETTI DANIELE GIUSEPPE	Α		
11	PICCHI STEFANO	P		
		9	2	

Presiede il Sig. DEL PRETE LORI nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOMENICO FIMMANO'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

FANUCCHI FRANCO RIMANTI FABRIZIA **PICCHI STEFANO**

LA SEDUTA E' Pubblica

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Determinazione misura delle aliquote e detrazione d'imposta per l'anno 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l' Imposta Municipale Propria (IMU), è stata introdotta, dagli artt. 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", a decorrere dall' anno 2014;
- l' art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, hanno previsto l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- l' art.4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina dell' IMU;
- la disciplina dell' IMU è stata poi innovata dalla legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), il cui art. 1, comma 380, lettera h) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale:
- il suddetto comma 380, lettera f), riserva invece allo stato, il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La stessa norma, ma alla lettera g), prevede poi la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili in questione del gruppo catastale D;
- per effetto delle due norme suddette, da ultimo citate, il gettito IMU 2013 e 2014 è
 quindi riservato interamente al comune, tranne che per la quota relativa agli immobili
 produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con l'aliquota standard dello
 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato;

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 201 del 6.12.2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto l' art.. 52 del il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Considerato che:

- il sopra citato art.13 del D.L. 201/2011, ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 definisce le aliquote dell' imposta municipale propria come segue:
 - aliquota di base pari allo 0,76 per cento con possibilità di modifica da parte del Comune, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
 - aliquota ridotta per l' abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura dello 0,4 per cento, con possibilità di modifica da parte del Comune, in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
 - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nella misura dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione da parte del Comune fino allo 0,1 per cento;
 - possibilità, per il Comune, di ridurre fino allo 0,4% l' aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, cioè gli immobili strumentali d'impresa, ovvero per gli immobili posseduti da soggetti passivi Ires, quali le società di capitali e i soggetti assimilati, ovvero per gli immobili locati;

Rilevato, pertanto, che il Comune, in forza delle previsioni contenute nei sopracitati commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell' art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché del comma 380, dell' art. 1, della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), ha facoltà di variare le aliquote nei limiti previsti dalla stessa norma;

Visto:

- la delibera del Consiglio Comunale n.10 del 29.03.2012, con la quale, in virtù della facoltà suddetta, sono state determinate la misura delle aliquote IMU e delle relative detrazioni d'imposta per l'anno 2012;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27.09.2012, con la quale, in virtù di quanto disposto dall' art. 13, comma 12-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall' art.4, comma 5, lett. i), del D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, l' Ente si è avvalso della facoltà di modificare, entro il 30 settembre 2012, le aliquote adottate con la deliberazione consiliare n. 10 del 29 marzo 2012:

Considerate le esigenze finanziarie dell' Ente, connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi prodotti;

Considerato, inoltre, che:

- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;
- occorre rispettare le incomprimibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di svilupoi;

il gettito dell' Imposta Municipale Propria, previsto a seguito dell' applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio:

Ritenuto, pertanto, alla luce delle valutazioni sopra effettuare, di confermare, per l' anno 2013, le aliquote IMU nella misura stabilita per l' anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27 settembre 2012, con l' eccezione delle modifiche di seguito indicate:

- immobili locati: a decorrere dall' anno 2013, limitazione dell' agevolazione prevista per le abitazioni locate, dal soggetto passivo d' imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede (applicazione dell' aliquota ridotta dello 0.76%), ad una sola abitazione locata. Per le abitazioni locate, ulteriori alla prima dovrà essere applicata, dall' anno 2013, l' aliquota ordinaria dell' 1,06%;
- Immobili, ad uso abitativo, concessi in uso gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado: a decorrere dall' anno 2013, limitazione dell' agevolazione prevista (aliquota ridotta dello 0,76%) agli immobili di tipo abitativo classificati catastalmente nelle categorie da A/2 ad A/7 (anziché da A1 ad A7 come previsto per l' anno 2012) e relativa pertinenza (n.1 pertinenza), classificata nelle categorie catastale C/2, o C6, o C7;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 29 marzo 2012 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/09/2012;

Ritenuto, pertanto, in considerazione di quanto suddetto, di riepilogare nella tabella sottostante le aliquote IMU, di stabilire per l'anno 2013:

ALIQUOTA BASE. Si applica a tutte le fattispecie immobiliari non espressamente indicate ai punti seguenti.	1,06 per cento
2. ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. a) Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche a:	0,35 per cento

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l' abitazione non risulti locata, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate.	
3. ALIQUOTE RIDOTTE – FABBRICATI ABITATIVI a) Abitazioni locate, dal soggetto passivo d' imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede (limitatamente ad un immobile locato). Per le abitazioni locate, ulteriori alla prima, dovrà essere applicata, dall' anno 2013, l' aliquota ordinaria dell' 1,06%;	0,76 per cento
b) Abitazioni locate, dal soggetto passivo d' imposta, con affitto agevolato ai sensi dell' art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede.	0,4 per cento
c) Immobili di tipologia abitativa da A/2 ad A/7 e relativa pertinenza (n.1 pertinenza), classificata nelle categorie catastale C/2, C6, C7, concessi in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado, a condizione che l' utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.	0,76 per cento
4. ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,1 per cento

Ritenuto altresì:

- di confermare, per l' anno 2013, la detrazione prevista dall' art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, da applicarsi all' imposta municipale propria dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come sopra indicate, nella misura di euro 200,00 e di non avvalersi, pertanto, della facoltà di disporre dell' elevazione dell' importo della detrazione fino a concorrenza dell' imposta dovuta Detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 2), lettere a) e b);
- ➢ al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, di disporre che per le tipologie immobiliari indicate al punto 3, lettere c), (immobili concessi in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado), la sussistenza dei requisiti richiesti venga autocertificata, da ognuno dei richiedenti, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall' ufficio tributi entro 30 (trenta)

giorni dal verificarsi della situazione che giustifica l'applicazione dell'aliquota agevolata.

Considerato che:

- o a correre dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico, pubblicazione che sostituisce l' avviso in Gazzetta Ufficiale;
- o a decorrere dall' anno d' imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell' Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione;

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:

Visto l' art. 1. comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, "Legge di Stabilità 2013", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012, così come modificato dall' art. 10, comma 4-quater del D.L. 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n.64, che dispone il differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 al 30.09.2013;

Preso Atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Commissione Affari Finanziari e Bilancio nella seduta del 17.06.2013;

Visto il parere favorevole espresso per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente atto:

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
- il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 giugno 2013, n. 64;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- Prima della votazione esce dall'aula la consigliera Rimanti F.

Il numero dei consiglieri presenti scende a 8.

CON VOTI n. 6 favorevoli, n. 2 contrari (Giannoni R., Picchi S.), e n. 0 astenuti, resi e riscontrati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di confermare, per l' anno 2013, le aliquote dell' Imposta Municipale Propria (IMU) nella misura stabilita per l' anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27 settembre 2012, con l' eccezione delle modifiche di seguito indicate:
 - immobili locati: a decorrere dall' anno 2013, limitazione dell' agevolazione prevista per le abitazioni locate, dal soggetto passivo d' imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede (applicazione dell' aliquota ridotta dello 0,76%), ad una sola abitazione locata. Per le abitazioni locate, ulteriori alla prima dovrà essere applicata, dall' anno 2013, l' aliquota ordinaria dell' 1,06%;
 - Immobili, ad uso abitativo, concessi in uso gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado: a decorrere dall' anno 2013, limitazione dell' agevolazione prevista (aliquota ridotta dello 0.76%) agli immobili di tipo abitativo classificati catastalmente nelle categorie da A/2 ad A/7 (anziché da A1 ad A7 come previsto per l' anno 2012) e relativa pertinenza (n.1 pertinenza), classificata nelle categorie catastale C/2, o C6, o C7;
- 3) Di dare atto, pertanto, che le aliquote concernenti l' Imposta Municipale Propria (IMU), a valere per l'anno d' imposta 2013, sono le seguenti:

ALIQUOTA BASE. Si applica a tutte le fattispecie immobiliari non espressamente indicate ai punti seguenti.	1,06 per cento
2. ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. a) Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche a:	0,35 per cento

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l' abitazione non risulti locata, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate.	
3. ALIQUOTE RIDOTTE – FABBRICATI ABITATIVI a) Abitazioni locate, dal soggetto passivo d' imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede (limitatamente ad un immobile locato). Per le abitazion locate, ulteriori alla prima, dovrà essere applicata, dall' anno 2013, l' aliquota ordinaria dell' 1,06%;	0,76 per cento
b) Abitazioni locate, dal soggetto passivo d' imposta, con affitto agevolato ai sensi dell' art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede.	0,4 per cento
c) Immobili di tipologia abitativa da A/2 ad A/7 e relativa pertinenza (n.1 pertinenza), classificata nelle categorie catastali C/2, C6, C7, concessi in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado, a condizione che l' utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.	0,76 per cento
4. ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,1 per cento

- 4) di confermare, per l' anno 2013, la detrazione prevista dall' art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, da applicarsi all' imposta municipale propria dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come sopra indicate, nella misura di euro 200,00 e di non avvalersi, pertanto, della facoltà di disporre dell' elevazione dell' importo della detrazione fino a concorrenza dell' imposta dovuta Detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 2), lettere a) e b);
- 5) di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, che per le tipologie immobiliari indicate al punto 3, lettere c), (immobili concessi in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado), la sussistenza dei requisiti richiesti venga autocertificata, da ognuno dei richiedenti, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall' ufficio tributi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della situazione che giustifica l' applicazione dell' aliquota agevolata.
- 6) Dare atto che le aliquote e le detrazioni suddette, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio, per effetto di quanto disposto dall' articolo 1

comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), hanno effetto dal 1° gennaio 2013;

- 7) Di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2013:
- 8) Di provvedere ad inviare copia del presente provvedimento, nelle forme di legge vigenti, al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI PORCARI

(Provincia di Lucca)

OGGETTO: I.M.U. (Imposta Municipale Propria): determinazione misura delle aliquote per l' anno 2013.

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag.. GIULIANA LERA

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 11-06-2013

II Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI (Rag. GIULIANA LERA)

COMUNE DI PORCARI

(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: I.M.U. (Imposta Municipale Propria): determinazione misura delle aliquote per l' anno 2013.

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

La sottoscritta Rag. GIULIANA LERA, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 11-06-2013

Il Responsabile Servizi Finanziari Rag. GIULIANA LERA

Letto, approvato e sottoscritto.					
IL PRESID DEL PRET		II	L SEGRETARIO GENERALE DOMENICOI FIMMANO'		
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.					
Porcari Iì,					
Folcanii,			IL SEGRETARIO GENERALE DOMENICO FIMMANO'		
	CERTIFICATO	DI PUBBLICAZIO	DNE		
La presente deliberazio questo ufficio contro di essa.	one è stata pubblicata pe	r 15 giorni consecuti	vi e nessun reclamo è stato presentato a		
Porcari lì,			IL SEGRETARIO GENERALE DOMENICO FIMMANO'		
	CERTIFICAT	O DI ESECUTIVIT	'A'		
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000 n° 267					
Porcari lì, 19-06-2013			IL SEGRETARIO GENERALE DOMENICO FIMMANO'		
Copia, per l'esecuzione a:					
Area Funzionale Amministra	tivo/Contabile Servizio AA.GG.LL Servizio Demograf Servizio Interventi : Servizio Sviluppo S Servizio Gestione I Servizio Tributi	ia e Cimiteri alle Persone Sociale/Biblioteca/0	Cultura		
Area Funzionale Ted	nica Servizio Pianificazi Servizio LL.PP. e T Servizio Controlli A	ec. Manutentivo			
Servizio Polizia Municipale			Ц		